

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI  
CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CREDITO COOPERATIVO Società  
Cooperativa**



**REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI  
AUTOVALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE  
DI  
CASSA RURALE ED ARTIGIANA  
DI CORTINA D'AMPEZZO  
E DELLE DOLOMITI**

<b>Procedura</b>	<b>: 109 – Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione</b>
<b>Referente</b>	<b>: Roberto Lacedelli – Direttore Generale</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>: 30 maggio 2018</b>
<b>Delibera del C.d. A.</b>	<b>: 5 giugno 2018</b>

## Premessa

Il presente regolamento identifica le modalità e gli strumenti con i quali la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo (di seguito, per brevità, Banca) svolge le diverse fasi del processo di autovalutazione degli Organi Sociali, in modo coerente con la complessità della Banca stessa e dei lavori dell'Organo oggetto di valutazione e tale da supportare la conduzione di un'autovalutazione rispondente alle disposizioni normative di riferimento e alla realizzazione degli obiettivi strategici pianificati dalla Banca medesima.

La disciplina tiene conto della appartenenza della Banca alla categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo societario della Banca d'Italia.

## 1. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni regolamentari, in coerenza con quanto stabilito dalle Disposizioni della Banca d'Italia sul "Governo societario", si intende per:

- *Organi sociali*: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo; il Collegio Sindacale;
- *Organi di governo*: il Consiglio di Amministrazione;
- *Organo con funzione di supervisione strategica*: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale, ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- *Organo con funzione di gestione*: l'organo o gli organi ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;
- *Organo con funzione di controllo o Organo di controllo*: il Collegio Sindacale;
- *Funzioni aziendali di controllo*: le funzioni definite nella Circolare n. 263/06 della Banca d'Italia, Titolo V, Capitolo 7, Sezione I, par. 3, lett. g (Definizioni);
- *Componenti esecutivi : consiglieri che sono membri del comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe.*

## 2. Finalità dell'autovalutazione

Il presente documento descrive le attività in cui si articolano le fasi del processo di autovalutazione degli organi di governo e di controllo ed è finalizzato al conseguimento delle seguenti finalità ed allo scopo i consiglieri forniscono le informazioni loro richieste:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento degli organi e della loro adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni sul governo societario e delle finalità che queste intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento degli organi, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno degli organi e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

### 3. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi che assumono rilevanza ai fini dell'autovalutazione degli Organi della Banca sono i seguenti:

- articolo 26 del D.lgs. 385/1993 (di seguito TUB);
- art. 67 TUB, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla Capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articoli 2 e 5 del Regolamento del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161;
- articolo 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 (interlocking);
- Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario (di seguito: Disposizioni);
- Disposizioni di Vigilanza, Titolo II, Capitolo 2, Circolare Banca d'Italia n. 229 del 1999;
- Statuto della Banca. In particolare:
  - l'articolo 28, con riferimento alla previsione di un regolamento che disciplina le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei principali ambiti territoriali;
  - il contenuto dell'articolo 32, relativo al numero degli amministratori e ai requisiti per la nomina, e della relativa avvertenza che richiede che nel Consiglio siano rappresentate le diverse componenti della base sociale in termini di espressione di categorie economiche, ambito territoriale, appartenenza di genere, età anagrafica;
  - l'articolo 33, che al fine di favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, disciplina il limite al numero di mandati degli amministratori;
  - il contenuto dell'articolo 42 relativo alla composizione del Collegio Sindacale, ai requisiti per la nomina dei sindaci e al limite del numero dei loro mandati;
- i Regolamenti adottati, quali: Regolamento assembleare ed elettorale, la regolamentazione sui limiti al cumulo degli incarichi e sui flussi informativi, nonché in tema di crediti formativi;
- la Carta dei Valori del Credito Cooperativo. In particolare:
  - il punto 10, il quale stabilisce che: *"gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente"*;

- il punto 8 il quale stabilisce che: *“Il Credito Cooperativo si impegna a favorire delle competenze e delle professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile dei soci e nelle comunità locali”*;
- le Norme di Comportamento emanate nel 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- i riferimenti del Codice Etico adottato.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea;
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea.

#### 4. Processo di autovalutazione

Il processo di autovalutazione degli Organi della Banca è condotto tenendo conto dei criteri indicati nella Sezione VI delle Disposizioni.

Il processo di autovalutazione degli Organi con funzione di supervisione strategica e gestione:

- riguarda l’Organo nel suo complesso e il contributo che i singoli componenti apportano ai suoi lavori. La valutazione è estesa ai comitati interni, ove costituiti;
- è svolto con cadenza almeno annuale e graduato in funzione della cadenza dei rinnovi. A seguito di variazioni nella composizione originaria dell’Organo (ad esempio, cooptazione), a fronte di rilievi riscontrati o richieste di interventi delle Autorità competenti su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell’Organo, viene condotta tempestivamente un’autovalutazione per l’approfondimento dettagliato di tali profili;
- è condotto dal personale di volta in volta individuato dal Presidente dell’Organo;
- tiene conto dei rilievi riscontrati o delle richieste di interventi su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell’organo delle Autorità competenti e/o delle funzioni/organi aziendali di controllo;
- tiene conto delle verifiche previste ai sensi dell’articolo 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l’assunzione delle cariche nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorates* previsto dall’art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Ove possibile, è svolta in concomitanza con tali verifiche.

L'adeguatezza dell' Organo, in termini sia di composizione che di funzionamento, viene misurata in concreto sulle seguenti specifiche aree tematiche, che la Banca ritiene assumano particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione, nonché delle finalità e caratterizzazioni tipiche di una banca di credito cooperativo a mutualità prevalente:

- gestione della compagine sociale in chiave mutualistica;
- individuazione delle linee strategiche;
- gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;
- RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi;
- assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;
- sistema dei controlli interni;
- politiche di esternalizzazione;
- informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;
- flussi informativi inter-organici e con le funzioni aziendali;
- sistemi di remunerazione e incentivazione.


Una volta esaurita l'attività di autovalutazione, la sintesi dell'analisi è formalizzata in un documento che riporta almeno le seguenti informazioni:

- la metodologia e le singole fasi di cui il processo di autovalutazione si è composto;
- i soggetti coinvolti, con indicazione dei soggetti esterni eventualmente incaricati;
- l'esito della verifica dello stato di attuazione delle iniziative individuate nella precedente autovalutazione;
- i risultati ottenuti, con evidenza dei punti di forza e di debolezza emersi. Il giudizio finale dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riporta ed evidenzia la distinta valutazione delle funzioni di supervisione strategica e di quelle di gestione attribuite al Consiglio di Amministrazione stesso. La valutazione dei profili della funzione di gestione in capo al Comitato Esecutivo tiene conto delle deleghe allo stesso attribuite con riguardo ai profili della funzione di gestione oggetto di valutazione;
- le azioni correttive individuate, nonché la tempistica delle verifiche della loro attuazione.

L'approvazione del documento di autovalutazione è in capo al singolo Organo oggetto dell'autovalutazione medesima. La relazione di autovalutazione dell'Organo è trasmessa alla Banca d'Italia, ove richiesto dalla stessa. I risultati delle analisi contenute nell'autovalutazione riferite alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale in relazione agli obiettivi definiti dalle Disposizioni di Vigilanza

in materia di governo societario sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità richieste.

Il processo di autovalutazione si articola nelle fasi di seguito indicate:



#### ▪ Istruttoria

La fase consiste nella raccolta di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'autovalutazione.

Nel caso di utilizzo di questionari questi dovranno essere compilati direttamente a cura dei componenti dei diversi Organi e saranno volti all'approfondimento dei diversi profili di analisi e strutturati in modo da consentire la valutazione di ciascun Organo nel proprio complesso. Potranno essere attivate anche interviste ai componenti degli Organi a cura di personale allo scopo individuato o del soggetto esterno allo scopo individuato.

In ogni caso, la scelta dei soggetti coinvolti deve essere ispirata a criteri di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.

La Direzione Generale è responsabile dell'adeguamento, su base almeno annuale, dei questionari di autovalutazione in funzione dell'evoluzione del contesto normativo e operativo di riferimento, tenendo conto delle linee guida e della documentazione rese disponibili dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Ciascuna Funzione Aziendale di Controllo, nell'ambito delle proprie attività, evidenzierà agli Organi oggetto di Autovalutazione la sintesi delle evidenze critiche emerse a seguito delle verifiche condotte che interessano profili rilevanti per l'autovalutazione degli Organi.

Il Presidente dell'Organo, con il supporto della Direzione Generale e della Segreteria di Direzione, provvede alla condivisione collegiale delle risultanze ed è responsabile della sintesi inerente l'attuazione e/o lo stato di avanzamento delle azioni correttive intraprese a seguito della precedente autovalutazione.

Ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni, la Direzione Generale provvede ad inviare, in tempo utile affinché gli obblighi informativi siano completamente espletati, ai componenti di ciascun Organo il rispettivo questionario specificandone le finalità e la struttura e i termini per la relativa compilazione ovvero le risultanze della raccolta di dati inerenti l'attività svolta in corso d'anno.

Il questionario è compilato dal singolo componente che lo trasmette alla Segreteria di Direzione per le successive attività. Il processo persegue, tra gli altri, l'obiettivo di garantire la riservatezza della valutazioni espresse dal singolo componente gli Organi oggetto di Autovalutazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca una riunione dedicata alla illustrazione dei criteri da utilizzarsi nella fase di istruttoria del processo di Autovalutazione.

- **Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte**

Il Presidente dell'Organo coadiuvato dal Direttore Generale e con il supporto del Responsabile Segreteria di Direzione e dell'eventuale soggetto esterno incaricato:

- analizza le risposte ai diversi profili di valutazione, anche in termini di completezza e coerenza;
- esamina i dati raccolti relativi alle attività svolte in corso d'anno;
- considera gli aspetti critici evidenziati e analizza le conseguenti proposte di azioni correttive da intraprendere al fine di migliorare l'efficienza dell'Organo;
- raccoglie i punti di forza evidenziati, analizzandone la coerenza rispetto alla valutazione dell'Organo nel suo complesso;
- esprime in aggiunta considerazioni in merito alle funzioni che partecipano alle sue riunioni.

Sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte, il Direttore Generale con il supporto della Segreteria di Direzione, elabora la bozza di Relazione di Autovalutazione e la sottopone all'esame e all'approvazione dell'Organo.

- **Esame collegiale degli esiti e approvazione**

Ferme le responsabilità proprie di ciascun Organo, al fine di illustrare, discutere e condividere gli esiti delle autovalutazioni degli Organi medesimi, è convocata un'apposita seduta consiliare. Nel corso di tale seduta il Presidente di ciascun Organo dà evidenza ai componenti la riunione dei risultati emersi, soffermandosi in particolare sui profili critici individuati e le azioni da intraprendere al fine di rimuoverli.

A conclusione dell'esame e del conseguente dibattito, le relazioni finali contenenti l'autovalutazione dei diversi Organi sono singolarmente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

- **Verifica**

Nel caso in cui dalle relazioni di autovalutazione degli Organi di Governo emergano aspetti critici sui quali si ritiene necessario/opportuno intraprendere azioni correttive, l'attuazione delle stesse è oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio di Amministrazione, con il contributo del Direttore Generale. Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione relaziona in proposito nell'ambito delle sedute consiliari utili e con periodicità coerente con il profilo di rilevanza degli ambiti di miglioramento individuati.

Il Collegio Sindacale monitora con il supporto, se richiesto, delle Funzioni Aziendali di controllo lo svolgimento e l'attuazione delle azioni correttive decise.

Nel caso in cui dalla relazione di autovalutazione del Collegio Sindacale emergano aspetti critici sui quali si ritiene necessario/opportuno intraprendere azioni correttive, l'attuazione delle stesse è oggetto di verifica da parte del Presidente dell'Organo stesso con cadenza almeno annuale che relaziona in proposito nell'ambito delle sedute consiliari utili e con periodicità coerente con il profilo di rilevanza degli ambiti di miglioramento individuati.

## 5. Profili oggetto dell'autovalutazione

Ferma la declinazione sulle specifiche aree tematiche in precedenza richiamate (cfr. par. 4) il processo di autovalutazione riguarda aspetti qualitativi e quantitativi relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

### ▪ **Composizione degli Organi**

Assumono rilievo la composizione quali-quantitativa, la dimensione, il grado di diversità e di preparazione professionale, l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione, l'aggiornamento professionale.

In particolare, sono oggetto di valutazione/verifica:

- la rispondenza in termini quantitativi della composizione dell'Organo ai fini dell'assolvimento del ruolo e di una corretta dialettica interna;
- il possesso, da parte di tutti i componenti, dei requisiti richiesti dall'articolo 26 TUB e dalle relative disposizioni attuative;
- la rispondenza in termini qualitativi della composizione dell'Organo in ordine alla sua capacità di assicurare la necessaria dialettica interna e l'apporto di professionalità adeguate alle esigenze di governo o controllo dell'azienda;
- le modalità e i criteri in forza dei quali, le diverse componenti espressione della base sociale sono rappresentate nell'Organo di Governo;
- le iniziative di formazione rivolte ai componenti degli Organi, volte a perseguire la qualificazione e l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze degli stessi, funzionali all'innalzamento della qualità della *governance*;
- le evidenze rilevate/emerse nel corso dello svolgimento del mandato (ad esempio a seguito di irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità Regolamentari e di Vigilanza; revoche di particolari incarichi;

sollecitazioni formali della Banca d'Italia in ordine a determinate aree tematiche e tipologie di rischi; evidenze sottoposte dal Collegio Sindacale, dalle Funzioni Aziendali di Controllo, dalla Vigilanza Cooperativa, dal Revisore legale dei conti; evidenze emerse nel contesto dell'autovalutazione, dell'ICAAP, del RAF); nonché l'avanzamento delle azioni intraprese o decise per la relativa risoluzione e il grado di efficacia.

#### ▪ **Funzionamento degli Organi**

Il funzionamento corretto ed efficiente degli Organi presuppone l'adeguatezza:

- delle modalità di gestione delle riunioni (es. coerente definizione dell'ordine del giorno in relazione alla centralità/urgenza e rilevanza strategica delle tematiche oggetto di trattazione);
- dei tempi (qualità – frequenza – durata – grado - modalità) dedicati all'esercizio delle funzioni esercitate in Banca;
- dei flussi informativi *intra*, *inter* e verso gli Organi stessi.

La circolazione delle informazioni, in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle decisioni da assumere, è condizione necessaria per la realizzazione effettiva degli obiettivi di efficienza ed efficacia del governo, della gestione aziendale e dei controlli.

Rilevano le procedure di convocazione e informazione, la periodicità delle riunioni, le modalità di partecipazione.

Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni normative o di autoregolamentazione, i componenti degli Organi devono assicurare adeguato tempo dedicato allo svolgimento dell'incarico assegnato, tenuto conto:

- della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni (esecutive/non esecutive) svolte nella Banca;
- di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

In particolare, sono oggetto di valutazione e/o verifica:

- la definizione formale e messa in opera di flussi informativi efficaci, tempestivi, chiari e completi rivolti agli Organi dalla Direzione e/o dalle funzioni aziendali preposte alle diverse tematiche; nonché tra i diversi Organi e all'interno dei medesimi;
- premessa l'adozione e attuazione di un'adeguata disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi, riguardo alla quale va espressa una valutazione specifica, il tempo dedicato all'esercizio della funzione in seno all'ente, anche tenuto conto delle esigenze di approfondimento delle tematiche trattate;
- la frequenza e le modalità di tenuta delle riunioni rispetto alle funzioni statutarie e regolamentari attribuite all'Organo, alla complessità delle tematiche trattate, ai tempi del dibattito sulle stesse. Rilevano il numero

delle riunioni nel periodo, la frequenza ordinaria di tenuta e la durata media delle stesse; proporzionalità dell'ordine del giorno alle tematiche in discussione].

- il grado e le modalità di partecipazione alle riunioni dell'Organo;
- la consapevolezza del ruolo ricoperto;
- il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i componenti;
- l'indipendenza degli organi rispetto alle operazioni trattate con la clientela.

Per tutti i profili sopra richiamati devono essere fornite le motivazioni del giudizio espresso e precisate con riguardo alle eventuali criticità riscontrate, le iniziative conseguenti.